

BGer 2C_1040/2020 vom 21. Dezember 2020

Bundesgericht, 2020-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1040_2020

FR: TF 2C_1040/2020 du 21 décembre 2020

IT: TF 2C_1040/2020 del 21 dicembre 2020

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 V 57 consid. 1 pag. 59; 144 II 184 consid. 1 pag. 186 e rispettivi rinvii).

E. 1.2

Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.A._____ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi, questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. C._____. Nella misura in cui è stata introdotta da A.A._____, l'impugnativa non merita quindi maggiore disamina.

E. 2

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 2.1

La ricorrente critica l'operato della Giudice delegata cantonale e della sua vicecancelliera, adducendo segnatamente che il magistrato non garantirebbe il rispetto dei principi di equità, imparzialità ed equidistanza. Senonché critiche appellatorie di ricusazione di giudici e cancellieri della Corte cantonale sono inammissibili (sentenza 2C_362/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 1.4 e rinvio).

E. 2.2

Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché questa viola il diritto. Per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe, la parte ricorrente dovendo indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).

E. 2.3

Oggetto di disamina in questa sede è unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo cantonale, altrimenti detto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Come noto alla ricorrente (sentenza 2C_362/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 2), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito (in casu per carenza di capacità processuale rispettivamente

per tardività), oggetto di disamina può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame dato che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa le verrebbe rinviata per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).

Ora, l'allegato ricorsuale non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Nulla contiene infatti riguardo all'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 140 I 201 consid. 6.1 pag. 205 e richiami) dell'art. 81 cpv. 2 LOG (RL/TI 177.100), secondo il quale il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento, rispettivamente dell'art. 68 cpv. 1 LPAm (RL/TI 165.100; qui applicabile in virtù del rinvio dell'art. 30 LAVv [RL/TI 951.100]) che instaura un termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione querelata per presentare il ricorso. Sollevare critiche vaghe nei confronti dell'autorità precedente, di altri magistrati o di altre autorità (quale l'autorità regionale di protezione) non è all'evidenza sufficiente.

Per quanto concerne poi le critiche rivolte contro l'operato dei curatori del marito, le stesse sfuggono ad un esame di merito sia perché esulano dal contendere sia perché la ricorrente non è legittimata a confrontarsi con tale problematica.

E. 2.4

Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale la ricorrente si confronta con l'esposizione dei motivi del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 2.5

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 2.6

Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

E. 3

Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione di disciplina degli avvocati e alla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, al curatore avv. C._____.

Losanna, 21 dicembre 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.